

## **ALLEGATO C**

### **TIPO DI OPERAZIONE 10.1.3**

#### **MIGLIORAMENTO DI PASCOLI E PRATI-PASCOLO CON FINALITÀ AMBIENTALI**

##### Indice generale

1 Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	2
2 Condizioni di ammissibilità.....	2
4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....	4
5 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....	7
6 Fissità degli appezzamenti.....	7
7 Determinazione delle superfici ammissibili.....	7
8 Definizione del quadro finanziario.....	7
9 Adempimenti procedurali.....	8
9.1 Domanda di aiuto e di pagamento.....	8
9.2 Domanda di estensione.....	9
9.3 Modifiche, termini, ritardi.....	9
9.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento.....	10
9.5 Fasi del procedimento prima annualità.....	10
9.6 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari.....	11
10 Condizionalità.....	11
11 Requisiti minimi.....	11
12 Attività agricola.....	11
13 Clausola di revisione.....	12
14 Causa di forza maggiore.....	12
15 Comunicazione per cause di forza maggiore.....	12
16 Cessione.....	12
16.1 Cessione totale.....	12
16.2 Cessione parziale.....	13
17 Conversione degli impegni.....	14
18 Rinunce agli impegni.....	15
19 Istruttoria dei recuperi.....	15
20 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento.....	15
21 dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni.....	15
Allegato 1: elenco zone Natura 2000.....	17

## **1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE**

Il tipo di operazione vuole favorire l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi pascolivi e prativi della Toscana, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità. E' necessario pertanto favorire il mantenimento di una attività antropica per contenere, mediante il mantenimento di pratiche agricole tradizionali, l'avanzamento del bosco e l'aumento di uniformità ambientale.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie a pascolo soggetta ad impegno per un periodo quinquennale.

## **2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

### ***Beneficiari***

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno gli imprenditori che hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazione di normative in materia di lavoro.

### ***Superfici e capi***

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Il controllo delle superfici avviene:

- alla domanda di aiuto, con riferimento al dato dichiarato
- alla domanda di pagamento, al dato accertato

La superficie minima ad impegno deve essere almeno il 40% della superficie a pascolo: la superficie a premio non deve essere inferiore a 2 ha.

La superficie su cui calcolare quella minima ad impegno risponde alla seguente definizione: "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. "

Rientrano tra queste superfici anche quelle dichiarate come destinate a tale uso a partire dal primo anno di impegno.

Le superfici su cui calcolare la percentuale minima ad impegno sono quelle codificate come prati permanenti in riferimento al catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

Di queste superfici, sono ammissibili a premio i pascoli dichiarati effettivamente pascolati di cui al DM del 26 febbraio 2015 all'art. 2 comma 4. Tutti i pascoli dichiarati pascolati devono essere soggetti ad impegno.

Sono escluse dalle superfici ammissibili:

- le aree forestali, come definite dal comma 9, art. 3 della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.,
- i siti Natura 2000 nei casi in cui gli strumenti di gestione relativi prevedono il divieto di pascolamento

Le UPZ collegate all'UTE oggetto di domanda devono presentare una consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA. Tale consistenza deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno.

Nelle UTE oggetto di domanda devono essere rispettati i seguenti intervalli di carico:

- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,4 e 0,8 nelle zone ordinarie
- carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 0,8 nei siti Natura 2000 di cui all'Allegato 1

Ai soli fini della determinazione del carico, possono essere considerati anche i prati-pascolo designati come foraggere poliennali ed effettivamente pascolate dopo lo sfalcio, così come validate dalla Regione Toscana nell'ambito del catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

In presenza di UTE con pascoli ricadenti sia in zone ordinarie che nelle zone Natura 2000 di cui all'Allegato 1, per il calcolo del carico si considerano la totalità delle UBA e dei pascoli afferenti all'UTE. Se il carico così determinato risulta compreso tra 0,2 e 0,4, vige l'obbligo di sfalcio su tutte le superfici a impegno dell'UTE e i premi riconosciuti sono quelli relativi agli impegni standard.

Gli animali considerati ai fini della consistenza minima di stalla e del carico sono riferiti alla/e UPZ collegata/e all'UTE oggetto di domanda

Per la consistenza minima di stalla e per il calcolo del carico di bestiame sono prese in considerazione le UBA, della/e UPZ collegata/e all'UTE oggetto di domanda, date da:

- bovini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)
- ovicaprini (censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN ed il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN)
- equini appartenenti a razze autoctone (doc. id 750 al 31/12 fornito da ARAT – Associazione Regionale Allevatori Toscana): Cavallo Maremmano, Cavallo Monterufolino, Cavallo Appenninico, Asino dell'Amiata
- suini appartenenti a razze autoctone (doc. id 750 al 31/12 fornito da ARAT – Associazione Regionale Allevatori Toscana): Cinta Senese

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il numero degli animali con cui calcolare la consistenza minima di stalla e il carico è riferito all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, come sopra descritto. Il mantenimento di questi requisiti viene verificato l'anno successivo alla presentazione di ogni domanda di pagamento come dato consuntivo al 31/12 di ogni anno.

Al momento della presentazione delle domande di pagamento annue, il numero dei capi bovini e ovicaprini considerati sono quelli che in BDN sono dichiarati movimentati verso i pascoli ai fini del mantenimento dei pascoli ex DM del 26 febbraio 2015 all'art. 2 comma 4.

Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella sottostante:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a sei mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 Kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA

### 3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

<i>Criteria</i>	<i>Specifiche</i>	<i>Punteggi</i>
<b>I</b> <b>Zone montane (ex art. 32, par. 1 a) del Reg. UE 1305/2013)</b>	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%	<b>10</b>
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	<b>9</b>
<b>II</b> <b>Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e altre zone soggette a vincoli specifici (ex art. 32, par. 1b) e c) del Reg. UE 1305/2013)</b>	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%	<b>8</b>
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	<b>6</b>
<b>III</b> <b>SITI Natura 2000 *</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >50%	<b>7</b>
<b>IV</b> <b>Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette >50%	<b>5</b>
<b>V</b> <b>Zone ZVN</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%	<b>3</b>

\* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

#### **4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI**

Gli impegni del presente tipo di operazione si distinguono in:

- standard
- superiori

Gli impegni superiori comprendono gli impegni standard più alcuni impegni aggiuntivi.

L'applicazione degli impegni standard o superiori dipende dalla localizzazione della superficie a pascolo: gli impegni superiori si applicano solo in alcuni habitat all'interno delle zone Natura 2000 mentre gli impegni standard in tutte le altre zone. Di seguito si riporta l'elenco degli Habitat che determinano l'applicazione degli impegni superiori:

61: Formazioni erbose naturali, in particolare:

6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole

6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

62: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli, in particolare:

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)

6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

65: Formazioni erbose mesofite, in particolare:

6520 - Praterie montane da fieno

14: Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici, in particolare

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

In detti habitat sono fatti salvi eventuali obblighi o prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti di gestione dei Siti Natura 2000.

I seguenti impegni standard sono destinati ai pascoli in zone ordinarie e pascoli in siti Natura 2000 che non comprendono nessuno degli habitat di interesse:

- divieto di diserbo chimico
- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa
- divieto di fertilizzazione chimica
- eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)
- allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA
- divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame
- apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico (ettari di pascolo a impegno)

I seguenti impegni superiori sono invece destinati ai pascoli all'interno degli habitat di interesse compresi nelle zone Natura 2000:

- divieto di diserbo chimico
- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa
- divieto di fertilizzazione chimica
- divieto di trasemina
- eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre)
- escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati
- nel caso di carico di bestiame compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di almeno uno sfalcio l'anno da effettuare con macchine con organo falciante orizzontale e al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (marzo-settembre)
- allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA
- divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame
- apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico

Gli impegni sottolineati sono quelli aggiuntivi rispetto agli impegni standard.

Attualmente la georeferenziazione dei suddetti habitat non è completata. Quindi, nelle more della georeferenziazione, i pascoli ricadenti nelle zone Natura 2000 che comprendono almeno uno dei suddetti habitat, sono comunque soggetti agli impegni superiori ma con erogazione del premio standard. Una volta terminata la georeferenziazione degli habitat, gli impegni superiori saranno limitati ai soli pascoli all'interno degli habitat stessi, anche durante il periodo di impegno. Per i pascoli delle zone Natura 2000 soggetti ad impegno ma che risulteranno situati al di fuori degli habitat, resterà la possibilità di rispettare l'obbligo relativo al carico anche con rapporto UBA/ha compreso tra 0,2 e 0,4 con impegno dello sfalcio annuale ma con la corresponsione del premio standard.

Nell'allegato 1 sono elencate le zone Natura 2000 interessate dagli impegni superiori a seguito della presenza di almeno uno degli habitat sopra elencati.

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo. I registri consentono l'annotazione di tutte le operazioni colturali previste dal PAN, dalla condizionalità e dagli impegni specifici del tipo di operazione.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni, salvo diverse disposizioni normative più restrittive o specifiche.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s.m.i.

## **5 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI**

A fronte di un impegno quinquennale il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.e Circolare Agea ACIU n. 120 del 01/03/2016).

Il premio varia secondo la tipologia di impegno e la zonizzazione:

- Premio standard = 100 euro/ha di pascolo
- Premio superiore per pascoli presenti negli habitat elencati nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, compresi nei siti Natura 2000 di cui all'Allegato 1 = 130 euro/ha
- Fino al termine della georeferenziazione degli habitat all'interno delle zone Natura 2000, tutti i pascoli all'interno delle zone che li contengono sono assoggettati agli impegni superiori con la corresponsione del premio standard = 100 euro/ha di pascolo

Una volta completata l'attività di georeferenziazione, gli impegni superiori saranno limitati ai soli habitat ed il premio sarà aumentato a 130 euro/ha anche nel corso dell'impegno quinquennale.

Con le altre operazioni della misura 10 la combinazione è sull'UTE ma non sulla stessa superficie. Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con la misura 11 con i seguenti premi:

- Premio standard in combinazione con la misura 11 = 135 euro/ha
- Premio superiore in combinazione con la misura 11 = 170 euro/ha

## **6 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI**

Le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare fisicamente nel corso del tempo, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi rispetto alla domanda di aiuto. La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione ed il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione.

Per il mantenimento del requisito di ammissibilità relativo alla percentuale minima di pascoli a impegno, nel caso in cui alcuni appezzamenti inizialmente a impegno non siano più nelle disponibilità dell'azienda, l'azienda stessa può ripristinare il criterio assoggettando ad impegno altre superfici sulle quali tuttavia non percepirà alcun premio.

Con le domande di pagamento annue, fermi restando gli appezzamenti iniziali, può essere richiesto un numero di ettari superiore (cfr. par. “Domanda di estensione”).

## **7 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AMMISSIBILI**

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, Capo IV.

## **8 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO**

Le risorse stanziare per l'attivazione del tipo di operazione 10.1.3 per il presente bando sono pari a 1,48 milioni di euro all'anno, per un totale di 7,4 milioni di euro per 5 anni.

## **9 ADEMPIMENTI PROCEDURALI**

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

### **9.1 Domanda di aiuto e di pagamento**

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del Piano di coltivazione, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e lo stesso Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con le domande di pagamento.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammesse a premio.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.



## **9.2 Domanda di estensione**

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici o dell'incremento della percentuale a impegno è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale.

## **9.3 Modifiche, termini, ritardi**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

#### **9.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento**

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

#### **9.5 Fasi del procedimento prima annualità**

Presentazione delle domande di aiuto e pagamento	Dal 1° febbraio al 31 marzo 2017
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2018
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di pagamento annualità 2018

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2017.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2017 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato entro il 31 marzo 2017 e comunque antecedente alla domanda di aiuto. Le indicazioni ivi contenute relativamente alla localizzazione ed estensione dei pascoli effettivamente pascolati sono necessarie alla stesura della graduatoria e alla definizione del tetto di spesa.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Al 15/05/2018 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2018), eventuali riduzioni di superfici a impegno per perdita del titolo di possesso rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

## **9.6 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari**

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)).

## **10 CONDIZIONALITÀ**

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 477/2016: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delibera di GR 805/2015."

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 8 febbraio 2016, n. 3536.

## **11 REQUISITI MINIMI**

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n. 1126/2016.

## **12 ATTIVITÀ AGRICOLA**

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

### **13 CLAUSOLA DI REVISIONE**

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

### **14 CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario della sottomisura 10.1 non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

### **15 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

### **16 CESSIONE**

#### ***16.1 Cessione totale***

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
2. l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE o dell'allevamento in questione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera UTE; il pagamento è riconosciuto per il solo importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente; il cessionario potrà presentare domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

## **16.2 Cessione parziale**

Nel caso di cessione parziale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso

in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;

2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto alla data della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

Il tipo di operazione 10.1.3 comporta la fissità delle parcelle nel rispetto di una percentuale minima (40%) soggetta ad impegno riferita alle superfici a pascolo dell'UTE. Qualsiasi riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione ed il recupero delle somme già erogate; riduzioni al di sotto della percentuale minima comportano la decadenza dalla misura (fatta salva la possibilità prevista al par. 6 "Fissità degli appezzamenti").

Ferma restando la percentuale minima a impegno in capo al cedente, si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione delle superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.
- le superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente. Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse, fermo restando il rispetto dell'impegno su almeno il 40% delle superfici a pascolo. Le superfici già in possesso del concessionario e soggette ad impegno a seguito del subentro possono essere ammesse a pagamento solo con l'ammissione della domanda di estensione.

## **17 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" può essere autorizzata la conversione al tipo di

operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici” o alla misura 11 “Agricoltura biologica”.

La conversione determina l’inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

## **18 RINUNCE AGLI IMPEGNI**

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

## **19 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI**

L’ ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all’adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all’interessato.

## **20 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO**

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

## **21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI**

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

- Registro delle operazioni colturali
- Registro di magazzino
- Informazioni sulle attrezzature idonee all’assolvimento degli impegni relativi all’eliminazione delle infestanti e dello sfalcio:
  - in caso di attrezzature proprie registrazione dei dati identificativi della macchina utilizzata, con registrazione in Anagrafe/Macchine agricole di ARTEA.
  - in caso di utilizzo di contoterzisti disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista .
  - in caso di utilizzo di macchine di altra azienda registrazione dei dati identificativi della macchina e il CF del proprietario della stessa, se la macchina è presa in prestito deve essere allegata anche una dichiarazione di chi svolge il servizio.

- Documentazione di cui agli artt. 29 (zone ordinarie) e 36-nonies (ZVN) del D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della l.r. 31 maggio 2006, n. 20 *“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”*, se prevista per l’allevamento in questione
- Eventuali fatture di acquisto di letame
- presenza doc id 750 per le consistenze degli animali appartenenti a razze autoctone suine ed equine
- registrazione capi in BDN per le altre razze



## ALLEGATO 1: ELENCO ZONE NATURA 2000

Codice Natura 2000	Denominazione sito	Tipologia sito	Codice Habitat
IT5110002	Monte Orsaro	SIC	6150
IT5110002	Monte Orsaro	SIC	6210
IT5110003	Monte Matto - Monte Malpasso	SIC	6150
IT5110003	Monte Matto - Monte Malpasso	SIC	6230
IT5110004	Monte Acuto - Groppi di Camporaghera	SIC	6150
IT5110004	Monte Acuto - Groppi di Camporaghera	SIC	6230
IT5110005	Monte La Nuda - Monte Tondo	SIC	6150
IT5110005	Monte La Nuda - Monte Tondo	SIC	6230
IT5110006	Monte Sagro	SIC	6170
IT5110006	Monte Sagro	SIC	6210
IT5110006	Monte Sagro	SIC	6230
IT5110007	Monte Castagnolo	SIC	6210
IT5110008	Monte Borla - Rocca di Tenerano	SIC	6170
IT5110008	Monte Borla - Rocca di Tenerano	SIC	6210
IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	SIC	6150
IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	SIC	6170
IT5120001	Monte Sillano - Passo Romecchio	SIC	6230
IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici	SIC	6150
IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici	SIC	6170
IT5120002	Monte Castellino - Le Forbici	SIC	6230
IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa	SIC	6210
IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa	SIC	6230
IT5120003	Parco dell'Orecchiella - Pania di Corfino - Lamarossa	SIC	6520
IT5120004	Pania di Corfino	ZPS	6210
IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione	SIC	6150
IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione	SIC	6170
IT5120005	Monte Romecchio - Monte Rondinaio - Poggione	SIC	6230
IT5120006	Monte Prato Fiorito - Monte Cornato - Valle dello Scesta	SIC	6210
IT5120007	Orrido di Botri	SIC e ZPS	6210
IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi	SIC	6170
IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi	SIC	6210
IT5120008	Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi	SIC	6230
IT5120009	Monte Sumbra	SIC	6170
IT5120009	Monte Sumbra	SIC	6210
IT5120009	Monte Sumbra	SIC	6230
IT5120010	Valle del Serra - Monte Altissimo	SIC	6210
IT5120012	Monte Croce - Monte Matanna	SIC	6210
IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella	SIC	6170
IT5120013	Monte Tambura - Monte Sella	SIC	6210
IT5120014	Monte Corchia - Le Panie	SIC	6170
IT5120014	Monte Corchia - Le Panie	SIC	6210
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane	ZPS	6170
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane	ZPS	6210
IT5120015	Praterie primarie e secondarie delle Apuane	ZPS	6230
IT5120019	Monte Pisano	SIC	6210
IT5130001	Alta Valle del Sestaione	SIC	6150
IT5130001	Alta Valle del Sestaione	SIC	6170

IT5130001	Alta Valle del Sestaione	SIC	6230
IT5130002	Campolino	ZPS	6230
IT5130003	Abetone	ZPS	6230
IT5130004	Pian degli Ontani	ZPS	6230
IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	SIC	6150
IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	SIC	6170
IT5130005	Libro Aperto - Cima Tauffi	SIC	6230
IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	SIC	6150
IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	SIC	6170
IT5130006	Monte Spigolino - Monte Gennaio	SIC	6230
IT5130008	Alta valle del Torrente Pesca di Pesca	SIC	6210
IT5130009	Tre Limentre - Reno	SIC	6230
IT5130009	Tre Limentre - Reno	SIC	6520
IT5140001	Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantasca	SIC	6210
IT5140002	Sasso di Castro e Monte Beni	SIC	6210
IT5140004	Giogo - Colla di Casaglia	SIC	6210
IT5140005	Muraglione - Acqua Cheta	SIC	6210
IT5140008	Monte Morello	SIC	6210
IT5140012	Vallombrosa e Bosco di S. Antonio	SIC	6230
IT5150001	La Calvana	SIC	6210
IT5150002	Monte Ferrato e Monte Iavello	SIC	6210
IT5150003	Appennino pratese	SIC	6210
IT5150003	Appennino pratese	SIC	6520
IT5160002	Isola di Gorgona - area terrestre e marina	SIC e ZPS	6220
IT5160004	Padule di Bolgheri	SIC e ZPS	1410
IT5160005	Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello	SIC	6210
IT5160006	Isola di Capraia - area terrestre e marina	SIC	1410
IT5160006	Isola di Capraia - area terrestre e marina	SIC	6220
IT5160007	Isola di Capraia - area terrestre e marina	ZPS	6220
IT5160008	Monte Calvi di Campiglia	SIC	6210
IT5160010	Padule Orti - Bottagone	SIC e ZPS	1410
IT5160010	Padule Orti - Bottagone	SIC e ZPS	1420
IT5160012	Monte Capanne e promontorio dell'Enfola	SIC e ZPS	6220
IT5160013	Isola di Pianosa - area terrestre e marina	SIC e ZPS	6220
IT5160014	Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - area terrestre e marina	SIC e ZPS	6220
IT5160102	Elba orientale	ZPS	6210
IT5160102	Elba orientale	ZPS	6220
IT5170001	Dune litoranee di Torre del Lago	SIC e ZPS	1410
IT5170002	Selva Pisana	SIC e ZPS	1410
IT5170002	Selva Pisana	SIC e ZPS	1420
IT5170007	Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	SIC e ZPS	6220
IT5170008	Complesso di Monterufoli	SIC e ZPS	6210
IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco - Monte Gabrendo	SIC	6210
IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco - Monte Gabrendo	SIC	6230
IT5180001	Crinale Monte Falterona - Monte Falco - Monte Gabrendo	SIC	6520
IT5180002	Foreste Alto Bacino dell'Arno	SIC	6520
IT5180005	Alta Vallesanta	SIC	6210
IT5180006	Alta Valle del Tevere	SIC	6210
IT5180007	Monte Calvano	SIC	6210
IT5180008	Sasso di Simone e Simoncello	SIC	6210

IT5180009	Monti Rognosi	SIC	6210
IT5180010	Alpe della Luna	SIC	6210
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	SIC e ZPS	6210
IT5180011	Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno	SIC e ZPS	6230
IT5180012	Valle dell'Inferno e Bandella	SIC e ZPS	6210
IT5180013	Ponte a Buriano e Penna	SIC	6210
IT5180014	Brughiere dell'Alpe di Poti	SIC e ZPS	6210
IT5180016	Monte Dogana	SIC e ZPS	6210
IT5180016	Monte Dogana	SIC e ZPS	6220
IT5180017	Monte Ginezzo	SIC e ZPS	6210
IT5180018	Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia	SIC	6520
IT5180101	La Verna - Monte Penna	SIC	6210
IT5190001	Castelvecchio	SIC	6210
IT5190002	Monti del Chianti	SIC	6210
IT5190003	Montagnola Senese	SIC	6210
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina	SIC e ZPS	6210
IT5190004	Crete di Camposodo e Crete di Leonina	SIC e ZPS	6220
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano	SIC e ZPS	6210
IT5190005	Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano	SIC e ZPS	6220
IT5190006	Alta Val di Merse	SIC	6210
IT5190007	Basso Merse	SIC	6210
IT5190007	Basso Merse	SIC	6220
IT5190010	Lucciolabella	SIC e ZPS	6210
IT5190010	Lucciolabella	SIC e ZPS	6220
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone	SIC e ZPS	6210
IT5190011	Crete dell'Orcia e del Formone	SIC e ZPS	6220
IT5190012	Monte Cetona	SIC	6210
IT51A0001	Cornate e Fosini	SIC	6210
IT51A0002	Poggi di Prata	SIC	6210
IT51A0003	Val di Farma	SIC	6210
IT51A0005	Lago dell'Accesa	SIC	6220
IT51A0006	Padule di Scarlino	SIC	1410
IT51A0006	Padule di Scarlino	SIC	1420
IT51A0008	Monte d'Alma	SIC	1410
IT51A0008	Monte d'Alma	SIC	6210
IT51A0008	Monte d'Alma	SIC	6220
IT51A0010	Poggio di Moscona	SIC	6210
IT51A0010	Poggio di Moscona	SIC	6220
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona	SIC e ZPS	1410
IT51A0011	Padule di Diaccia Botrona	SIC e ZPS	1420
IT51A0012	Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto	SIC e ZPS	1410
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	ZPS	1410
IT51A0013	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	ZPS	1420
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina	SIC e ZPS	1410
IT51A0014	Pineta Granducale dell'Uccellina	SIC e ZPS	1420
IT51A0015	Dune costiere del Parco dell'Uccellina	SIC e ZPS	1410
IT51A0016	Monti dell'Uccellina	SIC e ZPS	6220
IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna	SIC e ZPS	6210
IT51A0018	Monte Labbro e alta valle dell'Albegna	SIC e ZPS	6220
IT51A0019	Alto corso del Fiume Fiora	SIC e ZPS	6210
IT51A0020	Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella	SIC	6210

IT51A0022	Formiche di Grosseto	SIC e ZPS	1420
IT51A0023	Isola del Giglio	SIC e ZPS	6220
IT51A0024	Isola di Giannutri - area terrestre e marina	SIC e ZPS	6220
IT51A0025	Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola	SIC e ZPS	6220
IT51A0026	Laguna di Orbetello	SIC e ZPS	1410
IT51A0026	Laguna di Orbetello	SIC e ZPS	1420
IT51A0026	Laguna di Orbetello	SIC e ZPS	6220
IT51A0031	Lago di Burano	SIC	1410
IT51A0031	Lago di Burano	SIC	1420
IT51A0032	Duna del Lago di Burano	SIC	6220
IT51A0033	Lago di Burano	ZPS	1410
IT51A0033	Lago di Burano	ZPS	1420
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma	ZPS	1410
IT51A0036	Pianure del Parco della Maremma	ZPS	1420
IT51A0039	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	SIC	1410
IT51A0039	Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone	SIC	1420